


Dopo un'attesa di 5 cinque il Consiglio di Stato riconosce le ragioni di un assistente capo

# Poliziotto riammesso in servizio

Aveva lasciato la Polizia per intraprendere una diversa carriera professionale. Una breve esperienza e poi la scelta di rientrare nei ranghi della Questura. Al reggino R.G., vent'anni in Questura con una lunga e qualificata pagina da investigatore di prim'ordine alla Squadra Mobile, il Ministero dell'Interno aveva sbarrato le porte. Un fermo no aggrappandosi all'età per aver superato la soglia dei 40 anni. Per cinque anni l'assistente capo R.G., difeso dall'avvocato Pietro Barbaro e sostenuto dal sindacato di polizia di Siulp, ha lottato con la giustizia amministrativa per avere ragione. Solo adesso il Consiglio di Stato gli ha riconosciuto il diritto di essere riammesso in servizio.

R.G., assistente capo della Polizia di Stato, aveva interrotto il rapporto di servizio per dimissioni volontarie a decorrere dal 1 gennaio 2008. Qualche mese dopo aveva chiesto di essere riammesso in servizio attraverso una serie di istanze «rigettate senza una specifica motivazione o con motivazione del tutto approssimativa ed illogica (come nel caso dell'ultima istanza motivata dal fatto che aveva superato i 40 anni di età)». R.G. aveva impugnato davanti al Tar del Lazio il provvedimento dell'Amministrazione «sostenendo, tra l'altro, l'irragionevolezza del criterio adottato».

Con la sentenza di accoglimento il Tar aveva affermato che «l'avversato criterio di massima, che attribuisce al superamento dell'età di 40 anni l'efficacia di una causa preclusiva a priori appare in effetti viziato da grave irragionevolezza». Avverso tale decisione proponeva appello il Mi-



La Questura di Reggio dove rientrerà in servizio l'assistente capo

nistero dell'Interno contestando il carattere discrezionale dell'atto di riammissione.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello confermando, così, la sentenza del Tribunale amministrativo Lazio che aveva riconosciuto le ragioni del poliziotto di Reggio.

Secondo il massimo organo della Giustizia amministrativa, se da una parte la Pubblica amministrazione nel valutare l'istanza di riammissione in servizio gode di ampia discrezionalità, è pur vero che «nel momento in cui al diniego viene data una motivazione specifica (come nella vicenda in esame), inevitabilmente si apre il varco al sindacato sull'eccesso di potere, se non altro, in base al parametro della ragionevolezza».

Sempre secondo il giudizio del Tar «non sembra accettabile, sot-



L'avvocato Pietro Barbaro

to il profilo della ragionevolezza, un criterio di massima che esclude a priori la riammissione in servizio di un ex dipendente, per il solo ed unico motivo che costui abbia superato l'età di 40 anni, senza collocare questo elemento nell'ambito di una valutazione complessiva estesa ad altri fattori; ad esempio, la durata del pregresso rapporto di servizio e quella del periodo intercorso fra la cessazione dal servizio e la domanda di riammissione; oppure le ragioni che avevano indotto il dipendente dal servizio, il genere di attività lavorativa svolta nel frattempo».

In conclusione i Giudici del Consiglio di Stato nel respingere il concetto «che l'età di 40 anni sia troppo avanzata per tornare a svolgere l'attività fruttuosamente per un lungo periodo di tempo (venti anni nel caso dell'attuale appellato) e abbandonata solo per un breve periodo» ha sottolineato che «può dare in questo senso il fatto che sia in itinere presso il Ministero dell'Interno una ipotesi di nuove disposizioni che consentirebbero l'accesso alla Polizia di Stato di dipendenti dell'Amministrazione civile dell'Interno, di età non superiore a 40 anni al momento della domanda».

Per questi motivi ha confermato la sentenza di primo grado, condannando il Ministero al pagamento delle spese di giudizio.

Ora l'Amministrazione soccombente dovrà riammettere R.G. nelle funzioni che aveva ricoperto con conseguente riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sino all'atto dalla cessazione volontaria dal servizio. ◀